

I luoghi comuni e i falsi miti da sfatare sulle ferie estive.



Apprendiamo che a seguito della circolare inviata dall'USR Piemonte del 16/07/2024 R.U 0011853, nella quale si esortano i dirigenti ad invitare il personale a tempo determinato a richiedere le ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica, **molti istituti e dirigenti scolastici tendono a personalizzare il quadro normativo che regola la fruizione delle ferie.**

Proviamo a fare un po' di chiarezza in merito:

- la materia è regolamentata contrattualmente dall'art. 13 commi 8 e 9 del CCNL 2007-09 e dall'art. 35 del CCNL 2019-21 ed infine ribadita con l'art. 1 comma 55 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dove è possibile tranquillamente riscontrare la connotazione delle ferie quale **“diritto irrinunciabile” del lavoratore (come peraltro sancito dall'art. 36 della Costituzione)** e non certo una **“discrezionale concessione” dell'amministrazione;**
- non esiste alcuna norma legislativa o pattizia che impedisca la fruizione di ferie in giornate nelle quali, ad esempio, sia prevista la convocazione di un collegio docenti od altre riunioni previste nei piani dell'attività, gli unici obblighi di servizio **eventualmente incompatibili con tale richiesta sono riconducibili esclusivamente agli scrutini finali o all'eventuale svolgimento di prove d'esame;**

SETTIMO TORINESE

Via Asti 10- 10136

Tel/fax 011.9123512 -

settimocubscuola@gmail.com

PINEROLO ALP CUB

Via Alliaudi 19/A , 10064 Pinerolo

Tel. 0121.480503 Fax.0121321729

info@alpcub.it www.alpcub.it

- quanto sopra è disposto dell'art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che elenca chiaramente i motivi ostativi alla concessione delle ferie (in particolar modo per i docenti a tempo determinato) senza assolutamente ricomprendere quelli fantasiosi che spesso vengono declinati da fantasiose dirigenze o segreterie;
- in particolare si prevede che: *“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”*
- esiste poi il disposto dell'art 10 comma 1 del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 19 luglio 2004 n. 213, che prevede che il periodo di ferie vada goduto per almeno due settimane consecutive qualora venga richiesto dal lavoratore;
- le ferie vengono “richieste” dal lavoratore, pertanto l'eventuale attribuzione delle cosiddette “ferie d'ufficio” è giustificabile solo in prossimità del termine del rapporto di lavoro in conseguenza della disposizione che ne impedisce la monetizzazione a meno di cause di forza maggiore;
- è perciò possibile richiedere quanto in diritto (le ferie maturate) nei tempi che si hanno a disposizione, ovvero anche nei giorni intercorrenti tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, secondo le proprie personali necessità e nel rispetto del quadro normativo sopra riportato;
- I giorni di ferie richiesti in quel periodo perciò rientrano appieno nella disponibilità delle lavoratrici e dei lavoratori e quindi eventuali dinieghi non poggiano su alcun fondamento giuridico;

SETTIMO TORINESE
Via Asti 10- 10136
Tel/fax 011.9123512 -
settimocubscuola@gmail.com

PINEROLO ALP CUB
Via Alliaudi 19/A , 10064 Pinerolo
Tel. 0121.480503 Fax.0121321729
info@alpcub.it www.alpcub.it